



TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

TERZA SEZIONE CIVILE

N. R.G. 4/2020

IL GIUDICE DELEGATO

Visto il ricorso ex art. 14 *ter* l. n. 3/2012 per l'ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento presentato dall'Avv. Alfredo Di Franco nell'interesse della sig. Teresa Graniero;

Rilevato che la ricorrente è stata socia accomandataria della società in accomandita semplice denominata “Coffee Hour s.a.s. di Graniero Teresa & co.” C.F.: 07293591215, cancellata dal Registro delle Imprese in data 3.02.2020 e dunque pertanto ancora formalmente assoggettabile a fallimento;

Rilevato tuttavia che la qualità di socio illimitatamente responsabile di società passibile di fallimento non impedisce, per ciò solo, la accessibilità alle procedure di sovraindebitamento. Si perviene infatti a tale conclusione sulla base di molteplici argomentazioni. Innanzitutto il socio illimitatamente responsabile non assume in proprio la qualifica di imprenditore commerciale, dunque non è assoggettabile in via diretta a fallimento, ma soltanto in estensione ai sensi dell'art. 147 l. fall., nell'ambito di un procedimento nel quale, a rigore, non si valuta l'insolvenza del socio. Altro argomento di un certo rilievo fa leva sulla contraddittorietà di un sistema nel quale tale soggetto, solo perché socio illimitatamente responsabile, potrebbe ottenere il beneficio dell'esdebitazione soltanto nell'ipotesi di fallimento della società. Tale soluzione troverebbe, peraltro, conferma nell'art. 12, quinto comma, l. n. 3/2012 che prevede espressamente l'ipotesi del consecutivo fallimento del debitore che abbia proposto un accordo di composizione della crisi omologato, il che sembra implicitamente presupporre la applicabilità della disciplina della crisi da sovraindebitamento, nel suo complesso, ad un soggetto, come il socio illimitatamente responsabile, potenzialmente assoggettabile a fallimento. Del resto, se così non fosse, tale disposizione finirebbe per subire una sorta di *interpretatio abrogans*. Da ultimo depone in questo senso anche l'art. 65, quarto comma, del Nuovo Codice della Crisi e dell'Insolvenza che espressamente prevede l'applicazione della disciplina della crisi da sovraindebitamento anche ai soci illimitatamente responsabili. Tale norma, benché non sia ancora entrata in vigore, può fornire all'interprete un valido supporto ermeneutico, in quanto si può ritenere che il legislatore abbia voluto recepire



l'orientamento giurisprudenziale che più degli altri è stato in grado di valorizzare la *ratio* sottesa alle procedure da sovraindebitamento.

Rilevato, altresì, che la ricorrente non versa nelle condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, comma 2 lett. b), l. n. 3/2012;

Rilevata la presenza agli atti della documentazione di cui all'art. 9, commi 2 e 3, l. n. 3/2012;

Letta la relazione particolareggiata presentata dall'OCC, dott. Ernesto Del Prete, che attesta la sostenibilità e la fattibilità del programma di liquidazione dei beni;

Preso atto della valutazione effettuata dall'OCC, secondo cui le spese strettamente necessarie al sostentamento dignitoso del nucleo familiare della istante ammontano ad euro 1370,00 mensili;

Ritenuto, quanto al veicolo Fiat 500 tg. EM158GM, di cui la ricorrente è titolare al 50%, di dover autorizzare la ricorrente ad utilizzarlo ai sensi dell'art. 14 *quinquies* lett. e). Si rileva infatti che il veicolo in questione appare maggiormente idoneo a soddisfare le esigenze del nucleo familiare rispetto alla Opel Corsa tg. DH776BA, interamente di proprietà della ricorrente, dal momento che quest'ultima autovettura, più vecchia, in quanto immatricolata nel 2007, e già sottoposta a fermo amministrativo, potrebbe, fra l'altro, comportare spese più elevate per il nucleo, sia per quanto attiene ai consumi, sia per quanto concerne la manutenzione straordinaria, esponendo la ricorrente ad ulteriori spese insostenibili allo stato;

Rilevato, infine, quanto alla durata della procedura, che l'esiguità della rata rispetto alla esposizione debitoria maturata, lascia ipotizzare una durata non inferiore a 60 mesi;

Ritenuto, al fine di ridurre al massimo i costi della procedura, di dover nominare quale liquidatore lo stesso OCC, dott. Ernesto Del Prete, il quale si è detto disponibile a ricoprire anche tale incarico rinunciando al relativo compenso;

Letto l'art. 14 *quinquies* l. n. 3/2012;

P.Q.M.

- dichiara l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio ex l. n. 3/2012;
- fissa il limite di cui all'art. 14 *ter*, comma 6 lett. b), in euro 1.370,00 mensili per le esigenze di mantenimento del nucleo familiare;
- autorizza la ricorrente ad utilizzare il veicolo Fiat 500 tg. EM158GM;
- dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- nomina quale liquidatore, il dott. Ernesto Del Prete, con studio in Cardito (Na), in Via Milano n. 1, PEC: ernesto.delprete@pec.it;



- onera il liquidatore di provvedere alla pubblicazione della domanda di apertura e del presente decreto sul sito del Tribunale di Napoli Nord;
- ordina la trascrizione del decreto a cura del liquidatore;

Si comunichi.

Aversa, 28.12.2020

Il Giudice Delegato

Luciano Ferrara





TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

TERZA SEZIONE CIVILE

R.G. 4/2020

Il Giudice Delegato,

ritenuto opportuno procedere quanto prima alla pubblicazione del decreto di apertura della procedura del 28.12.2020;

P.Q.M.

Onera anche la Cancelleria alla pubblicazione del suddetto decreto sul sito del Tribunale di Napoli Nord.

Aversa, 29/12/2020.

Il Giudice Delegato
dr. Luciano Ferrara

